

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 4/C**  
**(2006/2007)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 3 Agosto 2006,  
ha adottato la seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Signori:**

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Porpora Prof. Domenico, Zoppellari Avv. Mario, Ricciardi Avv. Edilberto, Orlandi Prof. Mauro. – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

**1. APPELLO DELL'A.C. REAL CESENATICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. BAGNOLINI GAUDENZIO E DELL'AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006)

Con atto del 20.3.2006 il Procuratore Federale, in esito all'esame degli atti trasmessigli dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti inerenti la vertenza fra l'allenatore Paolo Ferrario e l'A.S. Real Cesenatico - dai quali emergeva che l'allenatore medesimo e la società avevano sottoscritto due separati contratti, uno a titolo gratuito, depositato presso i competenti organi, e uno a titolo oneroso, non depositato, con previsione di un compenso superiore al massimo previsto dall'accordo A.I.A.C./L.N.D. vigente - ritenuto che tali fatti integrassero grave violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, per rispondere di dette violazioni, il signor Bagnolini Gaudenzio, nella sua qualità di componente del Consiglio Direttivo dell'A.S. Real Cesenatico, quale materiale sottoscrittore delle due suddette scritture contrattuali; la medesima società Real Cesenatico a titolo di responsabilità diretta *ex art. 2, comma 4, C.G.S.* (il tecnico Ferrario, con separato atto, è stato deferito alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico).

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006, la Commissione Disciplinare adita, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, reputando sussistente da responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti per violazione della norma disciplinare citata, ha inflitto al Bagnolini la sanzione dell'inibizione per mesi sei ed all'A.S. Real Cesenatico l'ammenda di €1.000,00.

Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame la società deferita, anche nell'interesse del proprio dirigente, con preannuncio di reclamo del 12.5.2006, cui ha fatto seguito l'atto di impugnazione 17.5.2006, regolarmente comunicato alla Procura Federale.

Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, l'A.S. Real Cesenatico denuncia omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver la Commissione Disciplinare nel proprio provvedimento considerato il difetto di prova certa in ordine al passaggio di denaro fra la società ed il tecnico e ribadendo che l'unico contratto valido *inter partes* era da considerarsi quello a titolo gratuito, depositato presso i competenti uffici.

Il proposto reclamo non merita accoglimento.

Emerge palesemente, infatti, dagli atti di causa ed in particolare da quelli del giudizio arbitrale che ha dato la stura al deferimento dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'intento palesemente simulatorio degli stessi nella sottoscrizione e nel successivo deposito del contratto a titolo gratuito, volendo invece palesemente gli effetti di quello dissimulato, a titolo oneroso, tanto che lo stesso è poi divenuto oggetto del già citato procedimento arbitrale. Tale complessivo comportamento integra senza dubbio la violazione della norma regolamentare contestata ai deferiti, come correttamente ha reputato la Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla A.C. Real Cesenatico di Cesenatico (Forlì-Cesena) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**2. APPELLO DEL SIG. FERRARIO PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.10.2006, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 36, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL'ACCORDO FRA A.I.A.C. E L.N.D.** (Delibera della Commissione e Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006)

Con atto del 20.3.2006 il Procuratore Federale, in esito all'esame degli atti trasmessigli dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti inerenti la vertenza fra l'allenatore Paolo Ferrario e l'A.S. Real Cesenatico - dai quali emergeva che l'allenatore medesimo e la società avevano sottoscritto due separati contratti, uno a titolo gratuito, depositato presso i competenti organi, e uno a titolo oneroso, non depositato, con previsione di un compenso superiore al massimo previsto dall'accordo A.I.A.C./L.N.D. vigente - ritenuto che tali fatti integrassero grave violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., ha deferito il Ferrario alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - competente *ex art.* 36, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico - per rispondere di detta violazione (la società ed il dirigente che aveva sottoscritto i contratti, con separato atto, sono stati deferiti alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna).

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 136 del 15.5.2006, la Commissione Disciplinare adita, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, reputando sussistente da responsabilità del deferito in ordine ai fatti ascrittigli per violazione della norma disciplinare citata, ha inflitto al Ferrario la sanzione della squalifica fino al 31.10.2006.

Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame il signor Ferrario, con preannuncio di reclamo del 19.5.2006, cui ha fatto seguito l'atto di impugnazione 22.5.2006, regolarmente comunicato alla Procura Federale.

Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, il Ferrario denuncia violazione o falsa applicazione delle norme del C.G.S. e decisione *extra petita* da parte della Commissione Disciplinare; duplicazione del giudicato e mancato accertamento del presupposto del fatto illecito, in particolare per non aver la Commissione Disciplinare nel proprio provvedimento considerato il difetto di prova in ordine al ricevimento da parte del Ferrario di una qualche somma di denaro in forza dell'accordo a titolo oneroso concluso con la società, essendo tale accordo stato

successivamente superato da quello a titolo gratuito ed essendo comunque quest'ultimo l'unico contratto valido *inter partes* e depositato presso i competenti uffici.

Il proposto reclamo non merita accoglimento.

Emerge palesemente, infatti, dagli atti di causa ed in particolare da quelli del giudizio arbitrale che ha dato la stura al deferimento dei soggetti coinvolti nella vicenda, l'intento palesemente simulatorio degli stessi nella sottoscrizione e nel successivo deposito del contratto a titolo gratuito, volendo invece palesemente gli effetti di quello dissimulato, a titolo oneroso, tanto che lo stesso è poi divenuto oggetto del già citato procedimento arbitrale. Tale complessivo comportamento integra senza dubbio la violazione della norma regolamentare contestata ai deferiti, come correttamente ha reputato la Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Ferrario Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. APPELLO DELLA POLDIL ACIPLATANI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BONANNO DANIELE FINO AL TUTTO IL 30.10.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 1.6.2006)

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia, a seguito dei fatti verificatisi nel corso della gara Riposto/Aciplatani – sospesa al 35' del 2° tempo -, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 49 del 17.5.2006, squalificava il calciatore Daniele Bonanno fino al 15.1.2007 “per contegno offensivo, minaccioso ed aggressivo nei confronti dell'arbitro e per averlo colpito con una manata ad una spalla”.

La Polisportiva Dilettantistica Aciplatani proponeva appello alla Commissione Disciplinare, avverso detta decisione chiedendo “l'annullamento della squalifica, a tempo, inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore ... il quale potrà essere sanzionato per le frasi, poco ortodosse, rivolte al direttore di gara dopo l'assegnazione del calcio di rigore”.

La società appellante assumeva, a fondamento di detta domanda, che “il calciatore Bonanno Daniele è del tutto estraneo a quanto accaduto e sicuramente si è trattato di uno scambio di persona da parte del direttore di gara, visto il momento di caos in cui si è venuto a trovare insieme ai suoi collaboratori”.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 51 del 31.5.2006, dopo aver rilevato che “il gesto consumato in danno dell'arbitro” dal calciatore sanzionato, “pur sempre censurabile e lesivo di qualsivoglia comportamento sportivo e leale, va derubricato e sancito come grave atto minaccioso”, deliberava “di determinare a tutto il 30.10.2006 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore Bonanno Daniele”.

La società Pol. Dil. Aciplatani, con atto spedito il 5.6.2006, proponeva appello alla Commissione d'Appello Federale avverso la suddetta decisione e chiedeva una ulteriore riduzione della sanzione inflitta al calciatore responsabile assumendo, a fondamento di detta domanda che - essendo stata accertata dalla Commissione Disciplinare l'infondatezza dell'accusa dell'Arbitro secondo cui il calciatore Daniele Bonanno “gli dava una manata sulla spalla” -, sarebbe troppo afflittiva la pena irrorata solo per “degli insulti (quali) e delle minacce (quali) che non sono assolutamente specificati”.

Il gravame è inammissibile.

L'art. 33, comma 1, C.G.S. sancisce che “le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.: a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto; b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale;

c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio; d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate; e) dal Presidente federale”.

Nella fattispecie *de qua*, la società appellante ha chiesto alla Commissione adita “di ridurre la sanzione inflitta al Bonanno”, senza, peraltro, contestare alcuna “violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale” ovvero “l'omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio” da parte della Commissione Disciplinare *a quo*.

Pertanto, il ricorso proposto dalla società Pol. Dil. Aciplatani è inammissibile in quanto diretto ad ottenere un terzo grado di giudizio nel merito della controversia, non consentito alla Commissione d'Appello Federale, Giudice di legittimità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla Poldil Aciplatani Calcio di Acireale (Catania), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **4. APPELLO DEL SIG. ROMANIELLO VITO AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELL'OBBLIGO DELLA SOCIETÀ POZZUOLESE DI RISARCIRE AL RECLAMANTE I DANNI SUBITI ALLA PROPRIA AUTOVETTURA IN OCCASIONE DELLA GARA POZZUOLESE/DALMINE DEL 7.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 48 dell'8.6.2006)**

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 37 dell'1.6.2006, disponeva “l'annullamento dell'obbligo della società Pozzuolese di risarcire all'arbitro i danni subiti alla propria autovettura” durante la gara Pozzuolese/Dalmine Futura disputata il 7.5.2006.

In particolare, la Commissione Disciplinare, a fondamento della propria decisione, ha sostenuto che “all'arrivo del signor arbitro, il dirigente accompagnatore della Polisportiva Pozzuolese, signor Tiberio Montorio, non disponendo delle chiavi del cancello, faceva parcheggiare l'autovettura del direttore di gara al di fuori del campo di gioco senza procedere al controllo necessario, senza compilare – firmare il relativo modulo di “dichiarazione di custodia” ma accettando ugualmente le chiavi dell'automobile.

La Commissione Disciplinare ha aggiunto che l'arbitro – Vito Romaniello – “contrariamente a quanto stabilito dalla circolare della Lega Nazionale Dilettanti, accettava di parcheggiare la propria autovettura in un luogo non custodito e, invece di pretendere che il dirigente responsabile della società procedesse alla verifica della condizione dell'autovettura ed alla relativa sottoscrizione della – dichiarazione di inizio custodia – si limitava alla consegna delle chiavi.

Secondo l'organo decidente “tale circostanza viene dimostrata dal fatto che il verbale di inizio custodia, prodotto tra gli atti ufficiali, risulta essere sottoscritto esclusivamente dal signor arbitro.... pertanto, non essendo state adempiute esattamente le disposizioni indicate nella sopra citata circolare, non risulta possibile procedere ad alcuna richiesta di risarcimento danni”.

Il signor Vito Romaniello, arbitro effettivo F.I.G.C., iscritto presso la sezione A.I.A. di Sesto San Giovanni, ha proposto appello alla Commissione d'Appello Federale avverso il suddetto provvedimento, chiedendone la cassazione nella parte in cui dispone “l'annullamento dell'obbligo della società Pozzuolese di risarcire all'arbitro i danni subiti alla propria autovettura”.

L'appellante – dopo aver affermato, a fondamento della propria domanda, che “al momento della consegna delle chiavi dell'autovettura, erano presenti sia il citato dirigente signor Montorio che il figlio del Presidente della Pozzuolese”, nonché, “che l'autovettura è stata... parcheggiata sotto indicazione dei due e alla loro presenza” – ha aggiunto che, “pur non sottoscrivendo il relativo

modulo, i due hanno potuto ben constatare lo stato dell'autovettura (si tratta di un'autovettura nuova, immatricolata un mese prima della gara) e sicuramente eventuali danni, come quelli presenti al termine della gara, sarebbero stati ben evidenti”.

Il gravame è fondato e va accolto.

La Circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 12, del 12.11.2004, stabilisce che “gli arbitri e gli assistenti arbitrali che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno: chiedere al dirigente responsabile della società ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell'autovettura; constatare con il responsabile della società ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara; riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni; trasmettere, entro 25 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l'obbligo del risarcimento dei danni, al competente Organo Federale... inviandone copia al Comitato Regionale Arbitri ed alla propria sezione Arbitrale, la domanda del rimborso con allegata denuncia all'Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell'autovettura e preventivo di spesa per la riparazione”.

All'uopo, va rilevato che dal supplemento di rapporto della gara Pozzuolese/Dalmine Futura emerge che il direttore di gara, signor Vito Romaniello, giungeva “a bordo di una Fiat Multipla Active Natural Power, all'ingresso del campo sportivo” e ad attenderlo “vi erano il signor Tiberio Montorio, dirigente della Società Sportiva Pozzuolese ed il figlio del Presidente della stessa società sportiva” che, non disponendo delle chiavi del cancello d'ingresso all'interno della struttura sportiva, permetteva all'appellante “di parcheggiare a circa dieci metri dal campo di gioco”.

Pertanto, - come si continua a leggere dallo stesso supplemento di rapporto - sceso dall'autovettura, il Direttore di gara porgeva “le chiavi al signor Tiberio Montorio invitandolo ad eseguire i consueti controlli sullo stato dell'auto” chiedendo, altresì, “di compilare il modulo di presa consegna dell'auto”.

A tale richiesta, corrispondeva il rifiuto del dirigente della società Pozzuolese, motivato dal fatto che in quel luogo “non si erano mai verificati episodi spiacevoli”.

Pertanto, sempre dal suddetto supplemento di gara, emerge che l'odierno appellante, “qualche minuto prima dell'inizio della gara”, ricordava “al signor Tiberio Montorio che doveva consegnargli il modulo di presa consegna dell'auto”, ma ancora una volta, di contro, c'era diniego del dirigente della società di casa rinviava tutte le operazioni a fine gara.

Terminata la gara - si legge dal verbale di supplemento *de quo* - l'arbitro constatava i danni subiti alla propria autovettura insieme al signor Tiberio Montorio il quale, all'ennesima richiesta di consegna del modulo da parte del ricorrente, “confessava che non solo non aveva iniziato a compilare il modulo ma che, addirittura, il modulo si trovava ancora nella sua macchina”.

All'uopo va rilevato che l'art. 31 C.G.S., comma 1 lett. a, n. a1), stabilisce che “i rapporti dell'arbitro... ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.

Pertanto, dal rapporto dell'arbitro, nonché, da relativo supplemento emerge che il signor Vito Romaniello ha adempiuto - o tentato di adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla circolare della Lega Nazionale Dilettanti n. 12 del 12.11.2004.

Al contempo, va sottolineato pure che il dirigente della società Polisportiva Pozzuolese, incaricato di ricevere l'arbitro, non ha compilato il modulo di constatazione richiestone e, quindi la carenza di tale documento, causata dal predetto signor Tiberio Montorio, non può riflettersi a danno dell'arbitro.

Questo, quindi, ha diritto ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti alla propria autovettura, della cui consistenza non è dato dubitare.

Per questi motivi la Commissione d'Appello Federale accoglie l'appello come innanzi proposto dal signor Romaniello Vito, annulla l'impugnata delibera e dichiara l'obbligo della società Pozzuolese di provvedere al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura del reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. APPELLO DELLA S.S. CVM LAZIO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 INFLITTA AL SIG. CRAGNOTTI FABIO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 18.10.2006 INFLITTA AI CALCIATORI RINGIS ERIK E FERRIERA DE SOUZA FORGHIERI; DELL'AMMENDA DI €6.000,00 ALLA SOCIETÀ** (Delibera della Commissione Disciplinare la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.715 del 9.6.2006)

Con rituale e tempestivo atto del 16.6.2006 la società S.S. CVM Lazio Calcio a Cinque adiva la C.A.F. avverso le sanzioni in epigrafe indicate, lamentando l'eccessività delle sanzioni inflitte pur ammettendo e deplorando il comportamento di dirigenti e calciatori.

Il reclamo può essere accolto, solo parzialmente, in riferimento alla posizione del signor Fabio Cragnotti, ritenendo congrua la sanzione della inibizione del dirigente sino al 30.6.2007 apparendo a giudizio di questa Commissione eccessiva quella in precedenza comminata in relazione ad altre fattispecie simili, anche riconoscendo la deprecabilità del suo comportamento in occasione della gara di cui trattasi.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S. CVM Lazio Calcio a 5 di Roma, riduce a tutto il 30.6.2007 la sanzione dell'inibizione al Sig. Cragnotti Fabio.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO DELL'ACS D. SALUZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE BALSAMO EMANUELE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2006)

Con atto del 23.6.2006 la società ACS D. Saluzzo ha adito la C.A.F. al fine di ottenere una ulteriore riduzione della sanzione indicata in epigrafe, peraltro già ridotta da 6 a 5 giornate di gara in secondo grado dalla Commissione Disciplinare.

I motivi adottati dall'appellante, esclusi quelli di merito riferiti alla ricostruzione dei fatti operata dalla società non esaminabili dalla C.A.F. in terzo grado di giudizio, non consentono l'accoglimento del reclamo.

a) il rapporto del Commissario di Campo va ad aggiungersi a quelli degli ufficiali di gara e tutti costituiscono la base di esame da parte del Giudice Sportivo, come disposto dall'art. 24.2 C.G.S., la citazione dell'art. 31.1 lett. a4) è in conferente essendo la norma riferita alla c.d. "prova televisiva";

b) la lamentata eccessiva commisurazione della sanzione in relazione alla presunta lievità della evidente – viceversa – "condotta violenta"(già in tal modo definita dall'arbitro) del Balsamo nei confronti dell'avversario non può essere diversamente qualificata e conseguentemente sanzionata.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dalla ACS. D. Saluzzo di Saluzzo (Cuneo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo

**7. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. BOSI CARLO, E DELL’A.S.D. LA CHIVASSO, SEGUIDO PROPRIO DEFERIMENTO PER RISPONDERE RISPETTIVAMENTE IL PRIMO DELLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 39, COMMA 2 N.O.I.F. E 1, COMMA 1 C.G.S., LA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta – com. Uff. n. 59 del 15.6.2006)

Con atto del 24.5.2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta il signor Carlo Bosi, Presidente dell’A.S.D. La Chivasso, e la medesima società, il primo per rispondere della violazione degli artt. 39, comma 2, N.O.I.F. e 1, comma 1, C.G.S., per aver presentato il modulo di richiesta di tesseramento della calciatrice Cantoro Veronica sul quale erano state apposte le firme dei nonni della calciatrice anziché quelle dei genitori esercenti la potestà genitoriale, la seconda per rispondere a titolo di responsabilità diretta delle infrazioni disciplinari commesse dal proprio dirigente.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 15.6.2006, la Commissione Disciplinare adita ha prosciolto i soggetti deferiti da ogni addebito, reputando non potersi ravvisare gli estremi della violazione del dovere di lealtà, probità e correttezza nel comportamento del dirigente della società La Chivasso, che aveva acconsentito alla sottoscrizione del modulo di tesseramento della calciatrice da parte dei nonni di questa in buona fede, apparendo costoro, in base a circostanze estrinseche, come gli effettivi soggetti affidatari della minore.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo gravame il Procuratore Federale, con atto di impugnazione 27.6.2006, regolarmente comunicato ai soggetti originariamente deferiti.

Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, la Procura Federale sottolinea come il Bosi, essendo edotto della particolare situazione familiare della minore, come risultante anche dalla copia di un provvedimento del Tribunale dei Minori di Napoli, che lo stesso Bosi aveva prodotto in sede di audizione avanti alla Commissione Disciplinare, non poteva non essere a conoscenza, all’atto del tesseramento della minore, che la patria potestà sulla stessa era esercitata dai genitori e non dai nonni, concludendo per l’accertamento della responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti ascritti e per la conseguente irrogazione a loro carico delle sanzioni richieste prime cure, vale a dire l’inibizione per tre mesi a carico del Bosi e dell’ammenda di €100,00 a carico della società.

Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo meriti accoglimento.

Emerge palesemente, infatti, dagli atti di causa come la situazione familiare della minore fosse nota al Bosi, il quale, pur avendo inteso agire con il positivo intento di consentire alla stessa di poter praticare attività sportiva, stante la sua disagiata situazione familiare, ha comunque scientemente violato le norme regolamentari contestate e gli interessi ad esse sottese, primo fra tutti quello all’effettiva tutela del minore, che impone ai dirigenti di squadre del Settore Giovanile e Scolastico di accertare che chi appone la firma alla richiesta di tesseramento del minore eserciti la patria potestà sullo stesso.

Può, tuttavia, darsi atto del fatto che la buona fede insita nel comportamento del Bosi possa positivamente incidere sulla determinazione della tipologia e della misura delle sanzioni da irrogare ai deferiti, che può essere contenuta rispetto alle richieste della Procura Federale; questa C.A.F. reputa, pertanto, congruo infliggere al dirigente deferito la sanzione dell’ammonizione con diffida ed alla società quella dell’ammenda di €100,00.

Per questi motivi la C.A.F., accoglie l’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione dell’ammonizione con diffida a carico del Sig. Bosi Carlo, nonché l’ammenda di €100,00 a carico della A.S.D. La Chivasso.

**8. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE ADANI DANIELE DALL'ADDEBITO CONTESTATO CON PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO F.I.G.C.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 380 del 28.6.2006)

Con atto del 28.4.2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Daniele Adani per rispondere della violazione dell'art. 27, commi 2 e 4, Statuto Federale, per avere questi, in violazione della c.d. "clausola compromissoria" (*rectius*: riserva di giustizia) prevista dall'art. 27, comma 2, Statuto F.I.G.C., intentato azione giudiziaria avanti all'A.G.O. nei confronti di società affiliata (in particolare per avere impugnato avanti al Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, un lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, che dichiarava risolto il contratto tra il calciatore ed il Brescia Calcio S.p.A.), senza la necessaria preventiva autorizzazione *ex* art. 27, comma 4, Statuto F.I.G.C.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 380 del 28.6.2006, l'adita Commissione Disciplinare ha prosciolto il deferito da ogni addebito, reputando che il concludente comportamento attuato dello stesso posteriormente alla proposizione dell'azione avanti all'A.G.O. - fondamentalmente consistito nella rinuncia alla domanda proposta anteriormente alla celebrazione della prima udienza del giudizio instaurato, non appena intervenuto il tesseramento per una nuova società - abbia integrato gli estremi del ravvedimento operoso, consistito appunto nell'essersi adoperato efficacemente per rimuovere la situazione di contrasto con l'ordinamento federale e nell'effettiva ed integrale adesione al vincolo assunto con la ricostituzione del rapporto associativo, facendo venir meno l'antidoverosità del precedente comportamento e quindi, sostanzialmente, la sanzionabilità dell'originaria condotta antiregolamentare.

Avverso tale provvedimento ha proposto tempestivo gravame il Procuratore Federale, con atto di impugnazione 5.7.2006, regolarmente comunicato al soggetto originariamente deferito.

Nel proprio gravame, che viene oggi in decisione, la Procura Federale sottolinea come alla successiva rinuncia all'azione ordinaria da parte dell'Adani non possa attribuirsi efficacia sanante, risultando comunque violata dall'originario comportamento la norma statutaria richiamata.

Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo non possa trovare accoglimento.

Va infatti rilevato che, oltre alle argomentazioni, peraltro del tutto condivisibili, poste dalla Commissione Disciplinare a fondamento della propria decisione, milita a favore della non punibilità della condotta del calciatore deferito la circostanza che lo stesso non fosse, al momento della proposizione della domanda giudiziaria avanti all'A.G.O., tesserato per alcuna società affiliata, e conseguentemente libero da ogni vincolo nascente dal rapporto associativo e dalla riserva di giustizia dallo stesso derivante, a nulla rilevando che la rinuncia all'azione ordinaria sia intervenuta mesi dopo il nuovo tesseramento, in quanto in tale lasso temporale alcuna attività giudiziaria si è svolta davanti all'A.G.O., laddove l'Adani ha comunque rinunciato agli atti di causa anteriormente alla celebrazione della prima udienza dell'instaurato giudizio civile.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

.....

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 4 agosto 2006**

p. IL SEGRETARIO  
IL VICE SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Guido Rossi



